

2021



00

Basi statistiche
e presentazioni
generali

Neuchâtel 2021

Direttiva sulla registrazione degli edifici nella Misurazione ufficiale (MU) e nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)

Versione 1.1

Direttiva sulla registrazione degli edifici nella Misurazione ufficiale (MU) e nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)

Versione 1.1

Redazione sezione Edifici e abitazioni (UST)
Geodesia e Direzione federale
delle misurazioni catastali (swisstopo)
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2021

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: hotline REA, tel. 080 086 66 00
housing-stat@bfs.admin.ch

Redazione: sezione Edifici e abitazioni (UST)
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni
catastali (swisstopo)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 00 Basi statistiche e presentazioni generali

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

**Grafica
e impaginazione:** sezione DIAM, Prepress/Print

Versione digitale: www.statistica.admin.ch

Versione cartacea: www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tel. 058 463 60 60
stampato in Svizzera

Copyright: UST, Neuchâtel 2021
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali,
con citazione della fonte.

Numero UST: 1756-2100

ISBN: 978-3-303-00678-8

Abbreviazioni

CadastreSuisse	Conferenza dei servizi cantonali del catasto
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DM.01-AV-CH	Modello dei dati 2001 della misurazione ufficiale, «Confederazione» (DM.01-AV-CH)
EDID	Identificatore federale dell'entrata dell'edificio
EGID	Identificatore federale dell'edificio
EGRID	Identificatore federale del fondo
ESID	Identificatore federale della via
EUROSTAT	Ufficio statistico dell'Unione europea
EWID	Identificatore federale dell'abitazione
LGI	Legge federale sulla geoinformazione
MU	Misurazione ufficiale
NAP	Numero d'avviamento postale
OGI	Ordinanza sulla geoinformazione
ONGeo	Ordinanza sui nomi geografici
OREA	Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
OTEMU	Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale
REA	Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Settore Misurazione	Ufficio federale di topografia swisstopo
	Settore «Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali»
SIG	Sistema d'informazione geografica
swisstopo	Ufficio federale di topografia (swisstopo)
UST	Ufficio federale di statistica

Indice

1.	Introduzione e obiettivi della direttiva	1
2.	Basi giuridiche e documenti di riferimento	3
3.	Definizione di edificio	4
3.1.	Rapporto fra la definizione di edificio nella MU e nel REA	4
3.2.	Rapporto fra la definizione di edificio e l'assicurazione di fabbricati	4
4.	Competenze	5
4.1.	Confederazione	5
4.1.1.	Ufficio federale di statistica (UST)	5
4.1.2.	Ufficio federale di topografia (swisstopo)	5
4.2.	Cantone	5
4.2.1.	Servizio cantonale di coordinamento per il REA	5
4.2.2.	Servizio cantonale della misurazione ufficiale	5
4.3.	Comune	6
4.4.	Servizio responsabile dell'aggiornamento della misurazione ufficiale	6
5.	Processi di registrazione e aggiornamento dei dati nel REA	7
5.1.	Scambio di dati tra il servizio delle costruzioni, quello incaricato dell'aggiornamento della MU e l'UST	7
5.2.	Costruzione di un nuovo edificio: prima assegnazione dell'EGID / EDID	8
5.3.	Ristrutturazione o ampliamento di un edificio	8
5.4.	Demolizione di un edificio	9
5.5.	Modifiche/rettifiche nel REA ad opera del Comune	10
5.6.	Ripresa dei dati della MU nel REA	11
6.	Verifica dei dati	12
6.1.	Conformità con la MU	12
6.2.	Conformità con il REA	12
7.	Indirizzo dell'edificio	13
7.1.	Definizione	13
7.2.	Elenchi geografici ufficiali	13
7.2.1.	Elenco ufficiale delle località	13
7.2.2.	Elenco ufficiale delle strade	13
7.2.3.	Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici	13
7.2.4.	Assegnazione dell'indirizzo nel caso di nuovi edifici	13
7.2.5.	Assegnazione dell'indirizzo nel caso di edifici già esistenti ma ancora senza indirizzo	14
7.3.	Segnaletica	14
7.3.1.	Nomi delle vie	14
7.3.2.	Numeri civici	14
8.	Principi di registrazione e relativi esempi	15
9.	Edificio secondo il livello d'informazione «copertura del suolo» della MU	16
9.1.	Registrazione omogenea a livello svizzero	16
9.1.1.	Casa unifamiliare	16
9.1.2.	Edifici ad uso ufficio, commerciale, di magazzino, industriale e agricolo	17
9.1.3.	Casa plurifamiliare	18
9.1.4.	Case abbinata	19
9.1.5.	Casa a schiera	20
9.1.6.	Casa a terrazza	21
9.1.7.	Edifici collegati da un garage sotterraneo	22
9.1.8.	Serre	23
9.1.9.	Costruzioni provvisorie	24
9.1.10.	Opera militare	25
9.1.11.	Edificio di servizio in un campeggio	26
9.2.	Registrazione omogenea per Cantoni	27
9.2.1.	Edificio annesso contiguo (come edificio indipendente)	27
9.2.2.	Edificio annesso contiguo (edificio non indipendente)	28
9.2.3.	Edifici con delle parti non accessibili dall'esterno	29

9.2.4.	Edificio indipendente senza uso abitativo	30
9.2.5.	Edificio senza uso abitativo in combinazione	31
9.3.	Edifici multifunzionali e multistrato	32
9.3.1.	Complesso di uffici	32
9.3.2.	Struttura alberghiera	33
9.3.3.	Centro commerciale, hotel, abitazioni e commercio	34
9.4.	Registrazione previo accordo fra Comune e MU	35
9.4.1.	Edificio contiguo, esempio: attico	35
9.4.2.	Edifici di raccordo: vano scale	36
9.4.3.	Edifici raccordati da un edificio sotterraneo	37
9.4.4.	Edificio che valica i confini territoriali	38
9.5.	Edifici non accessibili/chiusi	39
9.5.1.	Silos agricoli	39
9.5.2.	Cisterne	40
9.5.3.	Serbatoio sferico	40
10.	Livello di informazione «oggetti singoli»	41
10.1.	Oggetti situati sopra il livello del suolo	41
10.1.1.	Stazione di servizio	41
10.1.2.	Riparo alla fermata dei mezzi pubblici	42
10.1.3.	Sala d'attesa	42
10.1.4.	Riparo per veicoli o materiali	43
10.1.5.	Riparo pubblico per veicoli a due ruote	43
10.1.6.	Riparo per animali	44
10.1.7.	Silo	44
10.1.8.	Torre panoramica	45
10.2.	Oggetti (parzialmente) coperti e/o sotterranei	46
10.2.1.	Opere coperte	46
10.2.2.	Autorimessa/garage sotterraneo	47
10.2.3.	Serbatoio	48
10.3.	Altri oggetti (singoli) da registrare nella MU	49
10.3.1.	Riparo collegato ad un edificio	49
10.3.2.	Passaggio coperto che funge da collegamento tra edifici	49
10.3.3.	Passerella che funge da collegamento tra due edifici	50
10.3.4.	Gasometro	50
10.3.5.	Containers fissi («Molok» o simili)	50
10.3.6.	Silo mobile o orizzontale	51
10.3.7.	Concimaia	51
11.	Edifici da rilevare unicamente nel REA	52
11.1.	Edifici abitativi nei campeggi	52
11.2.	Containers	52
12.	Oggetti che non devono essere registrati né nel REA né nella MU	53
12.1.	Piccoli edifici non ancorati saldamente al terreno	53
12.2.	Piccoli ripari privati per biciclette	53
12.3.	Armadi elettrici	53

1. Introduzione e obiettivi della direttiva

La presente direttiva si rivolge ai servizi responsabili dell'aggiornamento della misurazione ufficiale (MU) ed ai servizi competenti dei Cantoni, rispettivamente dei Comuni, che registrano nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) gli edifici e che assegnano a questi ultimi un indirizzo. Sia nella MU che nel REA i dati relativi agli edifici ubicati in Svizzera vengono registrati secondo un'identica definizione (art. 2 lett. b OREA e art. 14 OTEMU).

Secondo l'art. 2 lett. b OREA: «Edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l'abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinata, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto».

Tutti gli edifici appartenenti al livello «copertura del suolo» della MU sono situati sopra il livello del suolo e considerati come edifici dalla MU. Gli edifici sotterranei vengono registrati nel livello «oggetti singoli» all'interno della MU e non devono essere obbligatoriamente registrati nel REA. Il presente documento si concentra sulla registrazione di edifici situati sopra il livello del suolo.

Secondo l'ordinanza del 1° luglio 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA; RS 431.841), un identificatore federale dell'edificio (EGID), uno o più identificatori federali dell'entrata (EDID) e un indirizzo, caratterizzano un edificio.

Le raccolte dei dati sugli edifici nella MU e nel REA, pur perseguendo finalità diverse, si rivelano essere complementari. Le due istanze ricorrono all'EGID per l'identificazione degli edifici. L'utilizzo di questo identificatore in combinazione con l'EDID e l'identificatore federale delle abitazioni (EWID) sta acquisendo crescente importanza. Questi identificatori non sono più utilizzati dalla Confederazione esclusivamente a fini statistici, bensì anche per lo scambio d'informazioni con il registro fondiario, le compagnie di assicurazioni immobiliari, le autorità fiscali ecc.

La registrazione di un edificio con i relativi EGID ed EDID viene effettuata dai Comuni nel REA o nel registro riconosciuto. Gli identificatori vengono quindi ripresi, secondo il modello di dati, nei livelli di informazione «copertura del suolo», «oggetto singolo» ed «indirizzi degli edifici» della MU.

In passato, i servizi responsabili non hanno sempre interpretato allo stesso modo la definizione di edificio, rendendo difficoltoso lo scambio d'informazioni. Questa situazione ha indotto l'Ufficio federale di topografia (swisstopo) e l'Ufficio federale di statistica (UST) a elaborare, in collaborazione con CadastreSuisse, la presente direttiva, che spiega ed illustra la registrazione degli edifici.

Come accennato, nel REA e nella MU sono gestiti dati relativi agli edifici. Alcune caratteristiche vengono utilizzate da entrambi le entità, fatto che rende necessaria la loro armonizzazione e sincronizzazione.

Si tratta delle caratteristiche seguenti:

Caratteristica:	Ufficio competente per l'assegnazione
Stato del progetto di costruzione (codice nel REA) richiesto (6701), autorizzato (6702), costruzione iniziata (6703), concluso (6704), sospeso (6706), respinto (6707), non realizzato (6708), ritirato (6709) cfr. il cap. 5, Processi di registrazione e aggiornamento dei dati	Comune
Identificatore federale dell'entrata (EDID)	REA
Identificatore federale dell'edificio (EGID)	REA
Indirizzo dell'edificio (cfr. cap. 7.1)	Cantone / Comune ¹
Superficie dell'edificio nel REA calcolato in base alla geometria dell'edificio della MU	Prima assegnazione Comune Aggiornamento MU
Categoria dell'edificio (codice nel REA) Alloggio provvisorio (1010), Edifici ad uso esclusivamente abitativo (1020), Edificio abitativo con utilizzazione accessoria (1030), Edificio ad uso parzialmente abitativo (1040), Edificio ad uso non abitativo (1060), Costruzione speciale (1080)	Comune
Classe dell'edificio (codice nel REA) La classificazione EUROSTAT in vigore suddivide tutte le opere di costruzione in 2 sezioni (edilizia e genio civile). All'interno del REA viene gestita «solo» la sezione edilizia. Quest'ultima è composta da 2 reparti (edifici ad uso abitativo ed edifici ad uso non abitativo), 10 gruppi e 21 classi.	Comune
Stato dell'edificio (codice nel REA) progettato (1001), autorizzato (1002), in costruzione (1003), esistente (1004) non utilizzabile (1005), interrotto (1007), non realizzato (1008) cfr. il cap. 5, Processi di registrazione e aggiornamento dei dati	Comune
Numero del fondo	MU / Registro fondiario
Designazione_ufficiale Attributo nella MU (tabella Localizzazione e tabella Entrata dell'edificio, entrambi nel livello «indirizzi degli edifici»)	Cantone / Comune ¹
Localizzazione (via, piazza, zona provvista di denominazione)	Cantone / Comune ¹
Indirizzo ufficiale (DOFFADR) Attributo per l'indirizzo dell'edificio nel REA, cfr. cap. 7.2.3	Cantone / Comune ¹
Località	Cantone / Comune (secondo l'ONGeo)
Numero postale di avviamento	Posta (secondo l'ONGeo)
Punto di riferimento dell'entrata (coordinata dell'entrata) nel REA	MU
Punto di riferimento dell'edificio (coordinata dell'edificio) nel REA calcolato in base alla geometria dell'edificio della MU	Prima assegnazione da parte del Comune Aggiornamento MU

¹ Secondo la legislazione cantonale

2. Basi giuridiche e documenti di riferimento

Ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA; RS 431.841)

Cfr. www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica del diritto federale → cerca «GWR-VO»

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI), Allegato 1, RS 510.620

Cfr. www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica del diritto federale → cerca «OGI»

Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo; RS 510.625)

Cfr. www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica del diritto federale → cerca «ONGeo»

Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU), RS 211.432.21

Cfr. www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica del diritto federale → cerca «OTEMU»

Raccomandazione Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle vie

Questa raccomandazione vuole essere d'aiuto ai Comuni nell'introduzione, nella gestione e nell'armonizzazione degli indirizzi degli edifici. Essa contiene alcuni principi per la composizione e l'ortografia dell'indirizzo di un edificio (comprese le targhe di denominazione delle vie).

Cfr. www.bfs.admin.ch → Registri → Registro degli edifici e delle abitazioni → Pubblicazioni.

Direttive concernenti il grado di dettaglio nella misurazione ufficiale

La MU ha elaborato delle direttive per la registrazione degli edifici che illustrano come devono essere registrati, rispettivamente rappresentati gli edifici nei livelli di informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli». La presente istruzione non sostituisce le due direttive concernenti il grado di dettaglio della misurazione ufficiale, ma si basa su di esse.

Direttive: Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione «Copertura del suolo»

Cfr. www.cadastre.ch/mu → Manuale «La misurazione ufficiale → Aspetti giuridici & pubblicazioni → Direttive → Direttiva: Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione «Copertura del suolo»

Direttiva: Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione «Oggetti singoli»

Cfr. www.cadastre.ch/mu → Manuale «La misurazione ufficiale → Aspetti giuridici & pubblicazioni → Direttive → Direttive: Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione «Oggetti singoli»

Catalogo ufficiale delle caratteristiche del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Il Catalogo ufficiale delle caratteristiche offre una panoramica della struttura, delle definizioni e del contenuto del REA. Le entità del registro e le singole caratteristiche sono descritte in modo completo. La presente istruzione ha lo scopo di integrare in particolare il capitolo «Descrizione dell'entità edificio» del catalogo delle caratteristiche e di facilitare la collaborazione con la MU nel settore della definizione degli edifici.

Cfr. www.bfs.admin.ch → Registri → Registro degli edifici e delle abitazioni → Pubblicazioni

Standard eCH

Gli standard eCH (cfr. www.ech.ch) assicurano la collaborazione digitale tra autorità, imprese e privati. L'associazione eCH sviluppa e definisce standard tecnico-procedurali, modelli di dati, definizioni di formati e di dati.

3. Definizione di edificio

La definizione di edificio utilizzata dalla MU è contenuta nelle direttive concernenti il grado di dettaglio dei livelli di informazione «Copertura del suolo» e «Oggetti singoli»: edificio sotterraneo, riparo, serbatoio, silo, torre, gasometro, ciminiera, torre panoramica (fonti al cap. 2 ed esempi ai cap. 9 e 10).

Nel REA, un edificio è definito sulla base dell'OREA (art. 2 lett. b) e del catalogo di caratteristiche del REA ed è provvisto di almeno un indirizzo (cap. 7), nonché di un identificatore unico dell'edificio (EGID).

La geometria degli edifici figuranti nel REA è determinata dalla MU. Un edificio ai sensi della MU corrisponde ad un unico edificio del REA.

3.1. Rapporto fra la definizione di edificio nella MU e nel REA

Occorre osservare le seguenti regole:

- Gli edifici abitativi (case unifamiliari e plurifamiliari, case a terrazza, case a schiera ecc.), ad uso d'ufficio, commerciali, adibiti a magazzino, industriali ed agricoli devono essere tassativamente registrati in modo omogeneo a livello svizzero. La registrazione degli edifici restanti (annessi, garage, rimesse ecc.) deve essere effettuata in modo omogeneo per l'insieme del territorio cantonale.
- Un edificio del REA corrisponde a un edificio della MU del livello d'informazione «copertura del suolo» e ha almeno un indirizzo (all'eccezione delle abitazioni provvisorie e delle costruzioni speciali, che non sono degli edifici ai sensi della definizione del REA).
- Gli edifici (del livello «copertura del suolo») sono indipendenti dal livello «beni immobili», vale a dire che i confini dei beni immobili non sono vincolanti per la suddivisione degli edifici. Ai fini della definizione di edificio fa stato il muro divisorio portante (criterio di demolizione²).
- Gli edifici contigui ma dotati di muri divisorii portanti devono essere registrati separatamente.
- La MU riprende gli indirizzi ufficiali (cap. 7.2.3) dal REA.
- L'indirizzo di un edificio deve essere unico (cfr. il cap. 7, Indirizzo dell'edificio).
- Se un edificio dispone di più ingressi aventi un indirizzo, ogni ingresso deve essere registrato con l'indirizzo (EDID) corretto.
- Un garage sotterraneo (nella MU, un edificio sotterraneo del livello «oggetti singoli» situato sotto più edifici è considerato come un oggetto indipendente (nella categoria «Costruzione speciale» del REA) e non deve essere tassativamente registrato nel REA.
- Gli edifici di collegamento (sopra o sotto la superficie) ed i rifugi vengono registrati nella MU nel livello «oggetti singoli». Il Cantone decide quali oggetti singoli devono essere registrati in modo omogeneo nel REA per l'insieme del territorio cantonale.
- L'EGID deve essere registrato nel livello «copertura del suolo» della MU (tabella Numero dell'edificio), nel livello Indirizzi degli edifici (tabella Ingresso dell'edificio) e, se disponibile, nel livello «oggetti singoli» (tabella Numero dell'oggetto). Se un edificio/una costruzione speciale è registrato/a nel REA, l'EGID / EDID deve essere gestito anche nella MU (per le eccezioni : vedi il cap. 11).

3.2. Rapporto fra la definizione di edificio e l'assicurazione di fabbricati

Nel modello di dati della MU il numero d'assicurazione dell'immobile non è obbligatorio e costituisce già oggi una chiave esterna da rilevare a titolo facoltativo. L'utilizzo dei numeri d'assicurazione immobiliare è gestito diversamente nei singoli Cantoni. Spetta quindi ai Cantoni stabilire in quale misura questi numeri possano ancora avere un'influenza sull'assegnazione degli indirizzi. Raccomandiamo agli assicuratori immobiliari di introdurre l'EGID come identificatore comune. Ciò consente all'assicuratore immobiliare di collegare l'oggetto assicurato (polizza) con l'edificio all'interno della MU, rispettivamente del REA (potrebbe anche trattarsi di più edifici).

² Una parte dell'edificio è considerata come indipendente se fra le parti dello stesso esiste un muro divisorio portante che va dal piano terreno fino al tetto. Di conseguenza, gli edifici indipendenti devono poter essere demoliti senza che l'integrità di un edificio contiguo ne risulti compromessa.

4. Competenze

La gestione del REA coinvolge molteplici servizi con diritti (competenze) diversi. Le competenze (cap. da 4.1 a 4.4), nonché i processi di registrazione e l'aggiornamento dei dati (cap. 5), sono descritti qui di seguito.

4.1. Confederazione

4.1.1. Ufficio federale di statistica (UST)

L'Ufficio federale di statistica (UST) gestisce il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema di informazione di riferimento per finalità statistiche, di ricerca e di pianificazione nonché per l'adempimento di compiti legali. Esso collabora con i seguenti partner:

- I servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- Gli uffici tecnici cantonali e comunali;
- Gli uffici di misurazione specializzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- I responsabili, rispettivamente gli uffici cantonali di coordinamento per il REA ecc.

L'UST definisce le connotazioni delle caratteristiche, degli identificatori e dei codici e pubblica regolarmente un catalogo aggiornato contenente le caratteristiche ed i codici del REA. L'UST sostiene inoltre i servizi competenti nell'assegnazione degli indirizzi degli edifici esistenti ma non ancora provvisti di indirizzo (cap. 7.2.5).

4.1.2. Ufficio federale di topografia (swisstopo)

All'Ufficio federale di topografia swisstopo (settore Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali, in breve settore Misurazione) spettano la direzione generale della MU e l'elaborazione delle norme. Il settore Misurazione coordina i lavori tra gli uffici federali nonché gli uffici cantonali di misurazione. È inoltre responsabile del geoportale della Confederazione, dove i dati della MU vengono raccolti e messi a disposizione a livello nazionale.

swisstopo allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale delle località con il numero postale di avviamento ed il relativo perimetro. swisstopo pubblica inoltre l'elenco ufficiale delle vie nonché l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

4.2. Cantone

4.2.1. Servizio cantonale di coordinamento per il REA

Ciascun Cantone nomina un servizio responsabile del coordinamento delle attività in relazione al REA. Questo servizio assicura che i servizi competenti per l'aggiornamento dei dati del REA lo facciano secondo le procedure prestabilite.

4.2.2. Servizio cantonale della misurazione ufficiale

Il servizio cantonale responsabile della misurazione ufficiale elabora le direttive richieste. Quest'ultimo coordina i lavori fra il Cantone ed i servizi responsabili dell'aggiornamento della MU.

4.3. Comune

I Comuni registrano nel REA o nel registro cantonale riconosciuto tutte le informazioni relative a progetti di costruzione, edifici e abitazioni. Sono di competenza del Comune (a meno che ciò sia altrimenti stabilito nella legislazione cantonale), le seguenti attività:

- La procedura di concessione del permesso di costruzione;
- La determinazione e la validazione dell'elenco ufficiale delle vie (localizzazioni);
- La determinazione univoca degli indirizzi ufficiali degli edifici (localizzazione / numero civico);
- La notifica di nuovi indirizzi di edifici al servizio competente per l'aggiornamento della MU;
- La registrazione delle informazioni sugli edifici nel REA;
- L'aggiornamento del REA sulla base dell'armonizzazione dei dati fra la MU e il REA;
- L'affissione funzionale delle targhe con i nomi delle vie e i numeri civici.

4.4. Servizio responsabile dell'aggiornamento della misurazione ufficiale

L'aggiornamento dei dati della MU viene effettuato dai servizi competenti. Il modello di dati della MU fa la differenza tra oggetti progettati e già esistenti. Al conferimento del permesso di costruzione (autorizzazione alla costruzione), il progetto di costruzione comprensivo dell'EGID / EDID e dell'indirizzo dell'edificio definito dal Comune deve essere registrato nella MU.

Una volta conclusi i lavori di costruzione, il servizio competente per l'aggiornamento della MU effettua la misurazione definitiva della geometria dell'edificio e se necessario della posizione dell'entrata. Esso importa nella base dati della MU le rettifiche dovute all'armonizzazione dei dati tra la MU e il REA (cap. 6).

5. Processi di registrazione e aggiornamento dei dati nel REA


Per poter garantire lo scambio di informazioni con il REA è necessario un sistema di notifica che tenga conto delle competenze descritte al capitolo 4. In base agli standard eCH (cap. 5.1) possono essere scambiate informazioni relative ai seguenti processi:

- Costruzione di un nuovo edificio: prima assegnazione dell'EGID / EDID (cap. 5.2);
- Ristrutturazione o ampliamento di un edificio (cap. 5.3);
- Demolizione di un edificio (cap. 5.4);
- Modifiche/rettifiche nel REA ad opera del Comune (cap. 5.5);

Per i processi descritti nei capitoli da 5.2 a 5.5 è il Cantone a essere responsabile della collaborazione fra i Comuni e la MU; di conseguenza questi processi variano da un Cantone all'altro.


I processi descritti al cap. 5.5 (Modifiche/rettifiche nel REA ad opera del Comune) e al cap. 5.6 (Ripresa dei dati della MU nel REA) sono validi a livello svizzero. I Cantoni con un registro cantonale riconosciuto sono tenuti a operare autonomamente le modifiche/rettifiche nonché l'armonizzazione con i dati della MU prima di mettere i dati a disposizione dell'UST per l'importazione nel REA.

Lo schema seguente offre una sintesi della vita di un edificio all'interno del REA. Lo stato dell'edificio è evidenziato in grigio, lo stato del progetto di costruzione è rappresentato con delle frecce.



5.1. Scambio di dati tra il servizio delle costruzioni, quello incaricato dell'aggiornamento della MU e l'UST

Lo scambio di dati tra il servizio delle costruzioni e il REA è descritto nello standard eCH-0216. Questo standard regola il processo dei cambiamenti di statuto dei progetti di costruzione, degli edifici e delle abitazioni. Lo standard eCH-0206 descrive l'inoltro dei dati del REA (autorizzato dall'art. 15 OREA) a terzi. Questo servizio costituisce una procedura del tipo «pull»; in altri termini, i dati vengono inoltrati solo su richiesta.



5.2. Costruzione di un nuovo edificio: prima assegnazione dell'EGID / EDID

L'EGID e l'EDID vengono assegnati automaticamente alla prima registrazione nel REA o nel registro cantonale riconosciuto, nel momento in cui il servizio delle costruzioni registra il progetto di costruzione ed i relativi edifici. A seconda dell'organizzazione cantonale, la trasmissione dell'EGID al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU è effettuata nei modi seguenti:

1. Il servizio delle costruzioni può comunicare al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU la modifica nel REA. L'applicazione web del REA genera una «scheda dell'edificio» con l'EGID in formato pdf che il servizio delle costruzioni invia al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU in formato cartaceo o elettronicamente.
2. Il servizio di sorveglianza determina gli EGID mancanti con l'aiuto del CheckService REA (cap. 6.2).
3. Il servizio responsabile dell'aggiornamento della MU recupera gli EGID via i servizi web.

Il servizio cantonale competente definisce i dettagli della procedura summenzionata.

Nel caso di una nuova costruzione occorre sempre inviare al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU il piano per la domanda di costruzione approvato dal Comune o dal Cantone. Nel caso in cui delle modifiche siano state approvate successivamente, il Comune è tenuto a fornire i piani aggiornati per la domanda di costruzione.

Se un edificio esistente da meno di due anni non è presente nel REA, deve esservi registrato successivamente insieme al progetto di costruzione. Occorre procedere come per la registrazione di una nuova costruzione. Se l'edificio mancante ha più di due anni, l'edificio deve essere registrato successivamente nel REA senza progetto di costruzione.

Se un edificio non può essere assegnato univocamente a un Comune, la registrazione nel REA deve essere effettuata previo accordo fra il Comune e la MU (cfr. l'esempio al cap. 9.4.4).

5.3. Ristrutturazione o ampliamento di un edificio

Nel caso di una ristrutturazione o di un ampliamento si utilizza l'EGID esistente dell'edificio corrispondente; in altri termini, il Comune deve assegnare al progetto di costruzione l'edificio corrispondente già esistente nel REA. Tutte le ristrutturazioni e gli ampliamenti soggetti all'obbligo di autorizzazione devono essere registrati nel REA e notificati al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU. L'Ufficio delle domande di costruzione comunica al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU la modifica nel REA. L'applicazione web del REA consente di generare una «scheda dell'edificio» con l'EGID in formato pdf che l'Ufficio delle domande di costruzione invia al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU in formato cartaceo o elettronicamente.

Il servizio cantonale competente definisce i dettagli della procedura summenzionata.

Avvertenza importante

Nel caso di ristrutturazioni o ampliamenti che comportano una modifica della pianta (anche nel caso dell'isolamento di un edificio) l'Ufficio delle domande di costruzione deve sempre inviare al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU il piano per la domanda di costruzione approvato dal Comune o dal Cantone.

5.4. Demolizione di un edificio

Si considera un edificio demolito se è stato smantellato fino al livello del suolo (fondamenta) o secondo il diritto cantonale. L'EGID esistente dell'edificio da demolire viene assegnato al progetto di costruzione. A seconda dell'organizzazione cantonale, la trasmissione dell'EGID al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU ha luogo in modo diverso:

1. L'Ufficio delle domande di costruzione comunica al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU la modifica nel REA. L'applicazione web del REA consente di generare una «scheda dell'edificio» con l'EGID in formato pdf che l'Ufficio delle domande di costruzione invia al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU in formato cartaceo o elettronicamente.
2. Il servizio incaricato della tenuta a giorno della MU determina gli EGID mancanti con l'aiuto del CheckService per il REA (cap. 6.2).

Il servizio competente del Cantone definisce il processo dettagliato.

Demolizione senza procedura di demolizione ordinaria (distruzione)


Nel caso di una demolizione senza procedura di demolizione ordinaria (ad esempio in seguito a una colata di fango, ad un'inondazione, ad un incendio ecc.) l'Ufficio delle domande di costruzione deve aggiornare tale circostanza nel REA ed informare il servizio incaricato della tenuta a giorno della MU.

Nessuna cancellazione e riutilizzo dell'EGID

L'EGID è unico: in altri termini, in caso di demolizione di un edificio il numero di identificazione corrispondente resta memorizzato nel set di dati del REA. Se nel luogo di demolizione viene edificata una nuova costruzione, al nuovo edificio viene assegnato un nuovo EGID anche se gli viene attribuito lo stesso indirizzo dell'edificio demolito.

5.5. Modifiche/rettifiche nel REA ad opera del Comune

La figura seguente mostra il processo con cui le modifiche/rettifiche (ad es. la modifica di un indirizzo) da parte del Comune (Ufficio delle domande di costruzione) giungono nel REA ed eventualmente al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU. In parallelo, i dati della MU vengono continuamente aggiornati dai servizi incaricati dell'aggiornamento dei suoi dati. La ripresa dei dati della MU nel REA da parte dell'UST è descritta al cap. 0. Tutte le rettifiche nel REA vengono effettuate dal servizio competente presso il Comune (Ufficio delle domande di costruzione). Solo così è possibile garantire la coerenza del REA. Il servizio responsabile effettua l'aggiornamento dei dati della MU secondo le proprie direttive vigenti. Le modifiche/rettifiche all'interno del REA che hanno ripercussioni per la MU possono essere notificate dall'Ufficio delle domande di costruzione anche direttamente al servizio responsabile dell'aggiornamento della MU dopo la registrazione nel REA. Con lo standard eCH-0206 (cap. 5.1) il servizio responsabile dell'aggiornamento della MU può richiamare le modifiche apportate ai dati del REA.



Legenda


- Inizio del processo: sono disponibili una o più domande di costruzione
- Inviare la notifica
- Notifica ricevuta

- La notifica al REA ha sempre luogo
- Notifica alla MU a seconda dell'organizzazione cantonale
- Fine del processo

(Notazione BPMN 2.0)

5.6. Ripresa dei dati della MU nel REA

Ai fini dell'aggiornamento tramite i dati della MU, l'UST riprende i dati della MU (file ITF) e verifica che questi rispettino i requisiti specifici del REA. Le informazioni sugli indirizzi del REA vengono inoltre confrontate con il livello «indirizzi degli edifici» della MU. Secondo la definizione fornita al cap. 7.1, con indirizzo di un edificio si intende la combinazione di numero postale di avviamento (NAP4 + cifre supplementari), località, localizzazione (via, piazza, zona provvista di denominazione) ed entrata dell'edificio (numero civico). Gli indirizzi registrati nella MU e nel REA devono coincidere per poter garantire l'identificazione univoca degli edifici basata sull'EGID / EWID. Le coordinate dell'edificio e la relativa superficie (entrambe calcolate in base alla geometria dell'edificio della MU), le coordinate dell'entrata, il numero del fondo e l'EGRID vengono integrati e aggiornati sulla base dei dati della MU.



6. Verifica dei dati

6.1. Conformità con la MU

Per i dati della MU nel settore Misurazione è stato sviluppato un CheckService (CheckCH) in stretta collaborazione con i servizi cantonali della misurazione ufficiale. Questo servizio consente di verificare, per il set di dati interessato, se la struttura prescritta e le esigenze definite dal modello di dati sono rispettate.

Per accedere al CheckService dei dati della MU: www.cadastre.ch/checkservice

6.2. Conformità con il REA

Il CheckService per il REA è un'estensione modulare di CheckCH. Viene verificata l'eventuale presenza di incongruenze dei dati della MU rispetto al REA. Nelle regole di verifica si tiene conto fra l'altro anche delle diverse categorie di edifici nel REA. L'accesso al CheckService per il REA coincide con quello per il CheckCH; attraverso una casella di spunta è possibile selezionare il CheckService per il REA.

7. Indirizzo dell'edificio

7.1. Definizione

La combinazione di numero postale di avviamento (NAP4 + cifre supplementari), località, localizzazione (via, piazza, zona provvista di denominazione) ed entrata dell'edificio (numero civico) costituisce l'indirizzo di un edificio. Affinché sia possibile un'identificazione univoca, l'indirizzo di un edificio deve essere unico. Per questo motivo l'assegnazione di numeri civici identici a fronte di indirizzi altrimenti uguali non è consentita (non sono possibili assegnazioni multiple) per gli edifici esistenti.

La denominazione dell'edificio (ad esempio «Château de Chillon», «Chalet Stella Alpina» o «Osteria San Bernardo») non fa parte dell'indirizzo e non può dunque essere utilizzata per renderlo univoco. L'indicazione può essere per contro gestita a titolo complementare come «nome dell'edificio»³.

La designazione e la denominazione di località nonché l'assegnazione di numeri postali d'avviamento sono descritte in dettaglio agli articoli 20 segg. ONGeo come perimetro ufficiale vincolante. Il livello d'informazione «indirizzi degli edifici» del modello di dati della misurazione ufficiale (DM.01) si basa sulla norma svizzera SN 612040.

7.2. Elenchi geografici ufficiali

L'ufficio federale di topografia swisstopo gestisce gli elenchi ufficiali seguenti che comprendono dati geografici. Troverete più informazioni su www.swisstopo.admin.ch e map.geo.admin.ch.

7.2.1. Elenco ufficiale delle località

L'elenco ufficiale delle località contiene i numeri d'avviamento postale (NPA) ed i perimetri delle località. I servizi cantonali e la Posta comunicano costantemente gli aggiornamenti al servizio di sorveglianza della MU. Questo elenco è gestito da swisstopo (ONGeo, art. 24).

7.2.2. Elenco ufficiale delle strade

L'elenco ufficiale delle strade contiene l'insieme delle vie, delle piazze e delle zone provviste di denominazione. Tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare i Comuni e i servizi incaricati della tenuta a giorno della MU, sono obbligati a rispettare l'ortografia indicata. Un Comune può definire una nuova localizzazione (vie) quando pianifica nuove costruzioni. L'ubicazione è definita dal comune o dall'autorità designata dalla legislazione cantonale. L'elaborazione e la pubblicazione dell'elenco ufficiale delle strade sono di competenza di swisstopo (ONGeo, art. 26a).

7.2.3. Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici

L'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici contiene tutti gli indirizzi ufficiali in Svizzera, che sono pertanto vincolanti per le autorità. Tutti gli edifici devono avere uno o più indirizzi univoci. Gli edifici ad uso abitativo, i luoghi di lavoro e gli edifici di interesse pubblico generale devono figurare tassativamente nell'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

Un indirizzo diviene ufficiale ed il suo uso obbligatorio per le amministrazioni dopo essere stato validato dal servizio responsabile (Comune o Cantone). La redazione e la pubblicazione dell'elenco degli indirizzi degli edifici sono di competenza di swisstopo (ONGeo, art. 26c).

7.2.4. Assegnazione dell'indirizzo nel caso di nuovi edifici

L'indicazione dell'indirizzo di edifici di nuova costruzione nel REA deve avvenire secondo quanto stabilito nella raccomandazione «Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle vie». Se in caso di demolizione e successiva nuova costruzione l'indirizzo esistente non cambia, l'indirizzo identico del nuovo edificio rimane «non ufficiale» fino a quando il vecchio edificio presente nel REA non è stato demolito (l'indirizzo del nuovo edificio previsto può diventare «ufficiale» solo quando l'indirizzo dell'edificio da demolire non è più attivo. Non è possibile che due indirizzi identici siano entrambi «ufficiali»). Lo stesso vale anche all'interno della MU: se nella MU sono registrati

³ Attributo «nome dell'edificio» in DM.01-AV-CH della MU

temporaneamente due indirizzi identici, l'indirizzo non ufficiale può essere gestito anche soltanto con lo stato «progettato» all'interno della MU.

7.2.5. Assegnazione dell'indirizzo nel caso di edifici già esistenti ma ancora senza indirizzo

L'estensione REA agli edifici senza uso abitativo comporta la registrazione di tutti gli edifici nel REA (non soltanto degli edifici ad uso abitativo). Il Comune può definire gli indirizzi autonomamente, come in passato, secondo quanto specificato nella raccomandazione «Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle vie».

Se richiesto, l'Ufficio federale di statistica (UST) presenta al Comune una proposta di indirizzo per gli edifici finora non gestiti all'interno del REA⁴. Il Comune può modificare questa proposta. L'univocità dell'indirizzo deve tuttavia essere salvaguardata.

Le coordinate delle entrate di edifici finora privi dell'indirizzo non devono essere tassativamente registrate. È possibile registrare anche delle coordinate situate all'interno del perimetro dell'edificio che indichino approssimativamente la posizione dell'entrata.

7.3. Segnaletica

7.3.1. Nomi delle vie

La segnaletica dei nomi delle vie deve rispettare quanto stabilito nella raccomandazione «Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle vie». In questo contesto occorre adottare l'ortografia contenuta nell'elenco ufficiale delle vie.

7.3.2. Numeri civici

L'affissione dei numeri civici sugli edifici da parte del Comune deve essere effettuata in modo funzionale. In linea di principio vale la regola secondo cui devono essere provvisti del numero civico almeno gli edifici in cui abitano o lavorano delle persone.

⁴ La proposta dell'UST concernente l'indicazione dell'indirizzo di edifici senza indirizzo si basa sul seguente principio: se un edificio a cui non è ancora stato assegnato un indirizzo è situato su una particella con almeno un edificio già provvisto di indirizzo, il nuovo indirizzo si rifà all'indirizzo preesistente più vicino. Se sulla particella non è presente alcun edificio provvisto di indirizzo, si cerca l'edificio situato più vicino e provvisto di indirizzo. Le zone denominate registrate nella MU sono utilizzate per dare un indirizzo agli edifici che si trovano ad una grande distanza da altri edifici aventi un indirizzo. L'indice è definito con un punto dietro al numero principale ed è composto da un numero (ad es. 34.1 oppure 12a.1). I caratteri speciali o gli spazi vuoti non sono consentiti per i numeri civici. Se nelle immediate vicinanze non sono presenti edifici provvisti di indirizzo (ad es. una rimessa ai margini di un bosco), verrà definito un altro indirizzo. Il Comune può modificare questa proposta. L'univocità dell'indirizzo deve tuttavia essere salvaguardata. Un indirizzo generato dall'UST è un indirizzo «non ufficiale» e deve essere ufficializzato dal Comune o dall'autorità designata nella legislazione cantonale per diventare vincolante nei confronti delle autorità.

8. Principi di registrazione e relativi esempi

Gli esempi forniti rappresentano delle raccomandazioni. I casi simili devono essere registrati secondo quanto illustrato negli esempi. I requisiti vigenti in termini di precisione della registrazione nella MU rimangono invariati. Gli esempi di registrazione riportati di seguito sono suddivisi come segue:

- **Edifici** (cfr. cap. 9)

Tutti gli edifici sono registrati nel livello d'informazione «copertura del suolo» della MU e devono essere **obbligatoriamente** registrati nel REA (categorie degli edifici nel REA: 1020, 1030, 1040 e 1060).

Si distingue tra:

- Registrazione omogenea a livello svizzero (cfr. cap. 9.1)
- Registrazione omogenea per Cantoni (cfr. cap. 9.2)
- Edifici multifunzionali e multistrato (cfr. cap. 9.3)
- Registrazione previo accordo fra Comune e MU (cfr. cap. 9.4)
- Edifici non accessibili/chiusi (cfr. cap. 9.5)

- **Oggetti singoli della MU** (cfr. cap. 10)

Il Cantone decide quali di questi oggetti devono essere registrati nel REA **in modo omogeneo per l'insieme del territorio cantonale**. Nel REA eventuali oggetti singoli vengono registrati come **costruzioni speciali** (categoria dell'edificio 1080 nel REA).

- **Oggetti da registrare unicamente nel REA** (cfr. cap. 11)

- **Oggetti che non devono essere registrati né nel REA né nella MU** (cfr. cap. 12)

Legenda

	Edificio del livello d'informazione «copertura del suolo» della MU
	Oggetto del livello d'informazione «oggetti singoli» della MU
	Parte restante dell'edificio della MU
	EGID con coordinate dell'edificio
	EDID con coordinate dell'entrata
	EGID ed EDID
	Poiché le coordinate delle entrate degli edifici finora privi di indirizzo non devono essere obbligatoriamente rilevate, negli esempi che seguono le coordinate degli edifici e quelle delle entrate sono rappresentate come equivalenti dal punto di vista della posizione. Il geometra può registrare delle coordinate all'interno del perimetro dell'edificio che indichino approssimativamente la posizione dell'entrata.


La classificazione delle opere di costruzione secondo EUROSTAT (compresi gli adeguamenti rispetto al documento originale) è contenuta nel Catalogo delle caratteristiche del REA.

9. Edificio secondo il livello d'informazione «copertura del suolo» della MU

9.1. Registrazione omogenea a livello svizzero

Gli edifici abitativi (case unifamiliari e plurifamiliari, case a terrazza, case a schiera ecc.), ad uso ufficio, commerciale, di magazzino, industriale e agricolo devono essere tassativamente registrati in modo omogeneo a livello svizzero.

9.1.1. Casa unifamiliare



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Poiché l'intero corpo dell'edificio costituisce un'unica entità e non è suddiviso da un muro divisorio portante, è da considerarsi un solo edificio. Il riparo annesso (livello «oggetti singoli») non deve essere obbligatoriamente registrato nel REA.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1110: Edificio ad una abitazione

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.1.2. Edifici ad uso ufficio, commerciale, di magazzino, industriale e agricolo



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Poiché l'intero corpo dell'edificio costituisce un'unica entità e non è suddiviso da un muro divisorio portante, è da considerarsi un solo edificio.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1251: Fabbricato industriale
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche
- 1263: Edificio scolastico, universitario
- 1264: Edificio per fini ospedalieri e di assistenza sociale
- 1265: Sala sportiva
- 1272: Edificio utilizzato come luogo di culto e per attività religiose
- 1276: Edificio per la tenuta di animali
- 1277: Edificio per la coltivazione vegetale
- 1278: Altro edificio agricolo

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.1.3. Casa plurifamiliare



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID



1 edificio, 1 EGID, 2 EDID

I due esempi mostrano una casa plurifamiliare priva di muro divisorio portante con una o più entrate.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.1.4. Case abbinate



2 edifici, 2 EGID, 2 EDID

Una casa abbinata è da definire come due edifici se le due parti dell'edificio costituiscono due entità (muro divisorio portante) e dispongono entrambe di un accesso dall'esterno. Un muro divisorio deve essere portante. Come accennato al terzo punto del cap. 3.1, eventuali limiti fondiari non sono determinanti ai fini della suddivisione dell'edificio.


Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1110: Edificio ad una abitazione

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).



1 edificio, 1 EGID, 2 EDID

Questa «casa bifamiliare» non presenta muri divisorii portanti e può essere definita anche come casa plurifamiliare con più entrate, cfr. cap. 9.1.3.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1121: Edificio a due abitazioni

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.1.5. Case a schiera



4 edifici, 4 EGID, 4 EDID

Le case a schiera devono essere registrate come edifici separati se sono separate fra loro da un muro divisorio portante e dispongono di un accesso dall'esterno. Come accennato al terzo punto del cap. 3.1, eventuali limiti fondiari non sono determinanti ai fini della suddivisione degli edifici.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:



- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1110: Edificio ad una abitazione
- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.1.6. Casa a terrazza



1 edificio, 1 EGID, più EDID

Nel caso di una casa a terrazza, l'edificio è definito dal perimetro dell'intero edificio. Un EDID è registrato per ogni entrata. Come accennato al terzo punto del cap. 3.1, eventuali limiti fondiari non sono determinanti ai fini della suddivisione dell'edificio.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.1.7. Edifici collegati da un garage sotterraneo



3 edifici, 3 EGID, 3 EDID

Gli edifici sono collegati fra loro da un garage sotterraneo, ma si tratta di edifici indipendenti con muri divisorii portanti. La registrazione di un garage sotterraneo è illustrata al cap. 10.2.2.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.1.8. Serre



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Le serre con fondamenta massicce devono essere registrate sia nel REA che nella MU.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1277: Edificio per la coltivazione vegetale

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.1.9. Costruzioni provvisorie



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Costruzioni provvisorie erette per una durata di oltre 5 anni e saldamente ancorate al terreno.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1251: Fabbricato industriale
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche
- 1263: Edificio scolastico, universitario

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.1.10. Opera militare



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Le opere e i fabbricati militari devono essere registrati e rappresentati secondo quanto stabilito nell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (stato 1° luglio 1995).

Le costruzioni militari (adibite ad uso civile) di proprietà privata devono essere registrate secondo le regole descritte nel presente documento.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1060: Edificio senza uso abitativo
- 1080: Costruzione speciale

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1274: Altro edificio

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.1.11. Edificio di servizio in un campeggio



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Gli edifici infrastrutturali saldamente ancorati al terreno devono essere registrati sia nel REA che nella MU.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:


- 1274: Altro edificio

Gli edifici che non sono saldamente ancorati al terreno (roulotte ecc.) non devono essere registrati nella MU. Devono essere invece registrati nel REA come abitazioni provvisorie (vedi in criteri indicati al cap. 11.1).

9.2. Registrazione omogenea per Cantoni

La registrazione di edifici quali annessi, garage e rimesse deve avvenire in modo omogeneo per l'insieme del territorio cantonale. Come illustrano gli esempi seguenti, esistono dei margini di manovra per la registrazione.

9.2.1. Edificio annesso contiguo (come edificio indipendente)




2 edifici, 2 EGID, 2 EDID

Un annesso viene registrato come edificio indipendente se costituisce un'unica entità ed è suddiviso da un muro divisorio portante (criterio di demolizione, cfr. cap. 3.1).

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1060: Edificio senza uso abitativo

9.2.2. Edificio annesso contiguo (edificio non indipendente)



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Un annesso viene registrato insieme all'edificio principale se non presenta muri divisorii portanti (criterio di demolizione, cfr. cap. 3.1).

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo
- 1030: Altro edificio abitativo (edificio abitativo con utilizzo secondario)
- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1110: Edificio ad una abitazione
- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni
- 1251: Fabbricato industriale
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche
- 1263: Edificio scolastico, universitario
- 1264: Edificio per fini ospedalieri e di assistenza sociale
- 1265: Sala sportiva
- 1272: Edificio utilizzato come luogo di culto e per attività religiose
- 1276: Edificio per la tenuta di animali
- 1277: Edificio per la coltivazione vegetale
- 1278: Altro edificio agricolo

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.2.3. Edifici con delle parti non accessibili dall'esterno



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

La parte «A» non ha un proprio accesso dall'esterno: l'accesso si fa esclusivamente dalla parte «B».

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo
- 1030: Altro edificio abitativo (edificio abitativo con utilizzo secondario)
- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1110: Edificio ad una abitazione
- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni
- 1251: Fabbricato industriale
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche
- 1263: Edificio scolastico, universitario
- 1264: Edificio per fini ospedalieri e di assistenza sociale
- 1265: Sala sportiva
- 1272: Edificio utilizzato come luogo di culto e per attività religiose
- 1276: Edificio per la tenuta di animali
- 1277: Edificio per la coltivazione vegetale
- 1278: Altro edificio agricolo

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.2.4. Edificio indipendente senza uso abitativo



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Se i garage non costituiscono unità separate da muri portanti divisori, devono essere registrati come un solo edificio.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1242: Fabbricato per garage

Se non si tratta di garage, sono ipotizzabili altri codici secondo il Catalogo delle caratteristiche.

9.2.5. Edificio senza uso abitativo in combinazione



4 edifici, 4 EGID, 4 EDID

Nella MU la copertura non viene registrata come edificio, bensì come oggetto singolo «riparo».

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1060: Edificio senza uso abitativo


Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1242: Fabbricato per garage
- 1274: Altro edificio

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.3. Edifici multifunzionali e multistrato

9.3.1. Complesso di uffici



1 edificio, 1 EGID, più EDID

Un edificio multistrato di questo tipo deve essere registrato come un unico edificio se non è suddiviso da un muro divisorio portante (criterio di demolizione, cfr. cap. 3.1). Un muro tagliafuoco senza funzione portante non è considerato muro divisorio.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo
- 1030: Altro edificio abitativo (edificio abitativo con utilizzo secondario)
- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1122: Edificio a tre o più abitazioni
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.3.2. Struttura alberghiera



1 edificio, 1 EGID, più EDID

Un edificio multistrato di questo tipo deve essere registrato come un unico edificio se non è suddiviso da un muro divisorio portante (criterio di demolizione, cfr. cap. 3.1).

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo
- 1030: Altro edificio abitativo (edificio abitativo con utilizzo secondario)
- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1130: Residenza per collettività
- 1211: Edificio alberghiero
- 1264: Edifici per fini ospedalieri e di assistenza sociale

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.3.3. Centro commerciale, hotel, abitazioni e commercio



1 edificio, 1 EGID, più EDID

Un edificio multistrato di questo tipo deve essere registrato come un unico edificio se non è suddiviso da un muro divisorio portante (criterio di demolizione, cfr. cap. 3.1).

Possibile categoria dell'edificio nel REA:

- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo
- 1030: Altro edificio abitativo (edificio abitativo con utilizzo secondario)
- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1122: Edificio a tre o più abitazioni
- 1251: Fabbricato industriale
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche
- 1263: Edificio scolastico, universitario
- 1264: Edificio per fini ospedalieri e di assistenza sociale
- 1265: Sala sportiva


L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.4. Registrazione previo accordo fra Comune e MU

Gli esempi contenuti nella presente direttiva non possono coprire l'intera varietà di edifici esistente. Vi saranno sempre (combinazioni di) edifici per i quali è indispensabile un accordo fra il Comune e la MU.

Qui di seguito sono esposti alcuni esempi di questo tipo con le relative soluzioni possibili.

9.4.1. Edificio contiguo, esempio: attico



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Se l'intero corpo dell'edificio costituisce un'unica entità e non è suddiviso da un muro divisorio portante (criterio di demolizione, cfr. cap. 3.1), deve essere registrato come un edificio.

Possibile categoria dell'edificio nel REA:


- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo
- 1030: Altro edificio abitativo (edificio abitativo con utilizzo secondario)
- 1040: Edificio ad uso parzialmente abitativo
- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1122: Edificio a tre o più abitazioni
- 1251: Fabbricato industriale
- 1261: Edificio destinato ad attività ricreative
- 1262: Musei e biblioteche
- 1263: Edificio scolastico, universitario
- 1264: Edificio per fini ospedalieri e di assistenza sociale
- 1265: Sala sportiva

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.4.2. Edifici di raccordo: vano scale



3 edifici, 3 EGID, 3 EDID

Le entrate delle due case plurifamiliari sono situate a sinistra e a destra dell'edificio intermedio. Nell'edificio intermedio si trovano il vano scale comune e l'ascensore. In questo tipo di registrazione occorre assegnare un indirizzo ufficiale anche al vano scale.

Possibile categoria di edificio per il vano scale nel REA:

- 1060: Edificio senza uso abitativo

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:


- 1274: Altro edificio

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

Se il vano scale viene registrato nel livello «oggetti singoli» della MU, deve essere gestito come costruzione speciale con un indirizzo (ufficiale o non ufficiale).

Nell'esempio fornito il vano scale è stato realizzato successivamente. Poiché a entrambe le case plurifamiliari non sono stati apportati adeguamenti architettonici, i tre oggetti non devono essere raggruppati in un unico edificio (con un unico EGID). Se tutti gli oggetti vengono realizzati contemporaneamente, occorre valutare la possibilità di una registrazione come un unico edificio.

9.4.3. Edifici raccordati da un edificio sotterraneo



2 edifici, 2 EGID, più EDID

I due edifici a più abitazioni si situano a sud e a nord di un edificio sotterraneo. In questo caso, al contrario di ciò che è raccomandato nell'esempio 9.4.2, bisogna fare astrazione dell'edificio intermedio, il quale, essendo sotterraneo, non fa parte del livello «Copertura del suolo» della MU.

Categoria dell'edificio nel REA:



- 1020: Edificio ad uso esclusivamente abitativo

Classificazione secondo EUROSTAT:

- 1121: Edificio a due abitazioni
- 1122: Edificio a tre o più abitazioni

L'elenco non è esaustivo. Il Catalogo delle caratteristiche contiene ulteriori codici.

9.4.4. Edificio che valica i confini territoriali



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Gli edifici che si trovano su più Comuni sono gestiti interamente da uno solo di essi. La responsabilità dell'edificio in questione è da discutersi tra i Comuni interessati. Nel REA, le entrate di edificio sono gestite da un solo Comune, anche se esse non si trovano geograficamente nello stesso Comune. Nell'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici, gli indirizzi saranno attribuiti al Comune che gestisce l'edificio nel REA.

Nella MU, il perimetro di registrazione degli edifici e delle entrate coincide con i limiti comunali. Quando un edificio oltrepassa il limite comunale, ne risultano più parti di edificio nella MU (una per ogni Comune). Le differenti parti di edificio devono essere registrate in ogni Comune con lo stesso EGID. Nella MU, devono essere registrate solo le entrate di edifici che sono geograficamente all'interno del Comune ed ufficiali secondo il REA. Quando non vi è un'entrata di edificio (o un indirizzo) ufficiale, l'EDID / l'indirizzo non deve essere ripreso nella MU.

Gli EGID degli edifici che si situano sui limiti territoriali devono essere registrati nel CheckGWR, in modo da evitare la segnalazione d'errori ingiustificati da parte dello stesso. Occorre annunciare all'UST (checkgwr@bfs.admin.ch) l'EGID ed i Comuni (con numero UST) nei quali si situano le parti di edificio.



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

L'edificio valica il confine franco-svizzero. La parte dell'edificio situata in Svizzera deve essere registrata come un solo edificio sia nella MU che nel REA. Poco importa se l'entrata dell'edificio si situa sul territorio svizzero o meno, un edificio deve sempre avere un indirizzo nel REA. Se l'indirizzo non è ufficiale nel REA, la MU non deve riprendere l'EDID / l'indirizzo.


9.5. Edifici non accessibili/chiusi

Secondo la direttiva concernente il grado di dettaglio della MU, livello di informazione «copertura del suolo» (per la fonte della direttiva cfr. cap. 2), vale quanto segue:

- Nel caso degli edifici agricoli, di regola rientra nel livello di informazione «Copertura del suolo» l'intera pianta dell'edificio, compresi tutti gli annessi che devono essere registrati.
- Gli edifici agricoli devono essere registrati se sono chiusi su tre lati e corrispondono alla definizione di edificio fornita dall'OTEMU (art. 14).

Anche il modus operandi per la registrazione delle cisterne di impianti industriali si basa sulla direttiva summenzionata. In linea di principio, le cisterne con fondamenta massicce devono essere registrate come edifici se soddisfano il criterio della superficie minima.

9.5.1. Silos agricoli



2 edifici, 2 EGID, 2 EDID

I silos saldamente ancorati al suolo vengono registrati come edifici nella MU nel livello di informazione «copertura del suolo». Altrimenti questi ultimi vengono registrati nella MU come oggetti singoli del tipo «silo, torre, gasometro» (cfr. cap. 10.1.7).

Categoria dell'edificio nel REA:


- 1060: Edificio senza uso abitativo

Classificazione secondo EUROSTAT:

- 1278: Altro edificio agricolo

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.5.2. Cisterne



5 edifici, 5 EGID, 5 EDID

Le cisterne con fondamenta massicce devono essere registrate come edifici.

Categoria dell'edificio nel REA:


- 1060: Edificio senza uso abitativo

Classificazione secondo EUROSTAT:

- 1252: Serbatoi, sili e depositi

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

9.5.3. Serbatoio sferico



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

I serbatoi sferici con fondamenta massicce devono essere registrati nel punto del massimo diametro.

Categoria dell'edificio nel REA:

- 1060: Edificio senza uso abitativo

Classificazione secondo EUROSTAT:

- 1252: Serbatoi, sili e depositi


Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

10. Livello di informazione «oggetti singoli»

I seguenti oggetti non vengono gestiti all'interno del livello di informazione della MU «copertura del suolo», ma nel livello «oggetti singoli» della MU. Il Cantone decide quali di questi oggetti devono essere registrati nel REA, in modo omogeneo sull'insieme del suo territorio. La registrazione di tali oggetti nel REA consente l'assegnazione di un EGID ed implica l'obbligo d'assegnazione di un indirizzo. Nel REA eventuali oggetti singoli vengono registrati come **costruzioni speciali** (categoria dell'edificio 1080). Se un oggetto singolo della MU è registrato nel REA, occorre gestire nella MU anche l'EGID (nel livello «oggetti singoli») nonché un eventuale indirizzo ufficiale (nel livello «indirizzi degli edifici»). Le coordinate dell'oggetto e dell'entrata possono essere identiche.

10.1. Oggetti situati sopra il livello del suolo


10.1.1. Stazione di servizio



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID

Nella MU occorre registrare come oggetto singolo «riparo» il tetto della stazione di servizio.

10.1.2. Riparo alla fermata dei mezzi pubblici



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID

Nella MU occorre registrare come oggetto singolo «riparo» la tettoia della fermata.

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1274: Altro edificio, n. c. a.

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

10.1.3. Sala d'attesa



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID


Nella MU occorre registrare come oggetto singolo «riparo» la sala d'attesa.

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1274: Altro edificio, n. c. a.

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

10.1.4. Riparo per veicoli o materiali



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID


I ripari per veicoli o materiali devono essere registrati nella MU come oggetti singoli del tipo «riparo».

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1242: Fabbricato per garage

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

10.1.5. Riparo pubblico per veicoli a due ruote



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID


I grandi ripari pubblici per veicoli a due ruote devono essere registrati nella MU come oggetti singoli del tipo «riparo».

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1242: Fabbricato per garage

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).

10.1.6. Riparo per animali



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID



I grandi ripari per animali da reddito devono essere registrati nella MU come oggetti singoli del tipo «riparo».

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1276: Edificio per la tenuta di animali

Sono ipotizzabili anche altri codici (cfr. Catalogo delle caratteristiche).



10.1.7. Silo



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID

Nella MU i silos vengono registrati come oggetti singoli «silo, torre, gasometro» se non sono interamente ancorati al suolo; in caso contrario vengono registrati nel livello d'informazione «copertura del suolo» (cfr. cap. 9.5.1).

10.1.8. Torre panoramica



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID

Una «torre panoramica» viene registrata come oggetto singolo nella MU. Viene registrata la proiezione al suolo.

10.2. Oggetti (parzialmente) coperti e/o sotterranei

10.2.1. Opere coperte



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID


Se i garage (sotterranei) non costituiscono entità separate da muri divisorii, bisogna registrarli come un solo oggetto.

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1242: Fabbricato per garage

Se non si tratta di garage, sono ipotizzabili altri codici secondo il Catalogo delle caratteristiche.

10.2.2. Autorimessa/garage sotterraneo



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID


I fabbricati sotterranei chiaramente delimitati ed in parte «coperti» da perimetri principali situati sopra il suolo possono essere definiti nel loro insieme come «edificio sotterraneo» all'interno della MU. Il modello di dati della MU ammette sovrapposizioni con il perimetro principale del livello «copertura del suolo» nel caso di edifici sotterranei (cfr. la direttiva Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione «Oggetti singoli» (cfr. il cap. 4 della direttiva); in alcuni Cantoni queste sovrapposizioni non sono tuttavia accettate. Di conseguenza, in questi casi, nel livello «oggetti singoli» l'oggetto comprende soltanto la superficie al di fuori dell'edificio (situato al di sopra del suolo) del livello «copertura del suolo». Se al garage sotterraneo viene assegnato un indirizzo ufficiale, la coordinata dell'entrata deve essere collocata, se possibile, nel punto dell'entrata/uscita.

Possibile classificazione secondo EUROSTAT:

- 1242: Fabbricato per garage


Questo esempio mostra come deve essere effettuata la registrazione di un garage sotterraneo. Gli edifici collegati tra loro da un garage sotterraneo sono trattati al cap. 9.1.7.

10.2.3. Serbatoio



1 oggetto, 1 EGID, 1 EDID

I serbatoi dell'acqua ubicati prevalentemente sotto terra (sporgenza massima dal terreno: 1 m) vengono registrati come «serbatoi» nel livello d'informazione «oggetti singoli».



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

A volte, un serbatoio è ubicato in un edificio interrato. Quando il serbatoio sporge dal terreno per oltre 1 m, è considerato come un edificio e viene registrato nel livello «copertura del suolo» della MU. La parte sotterranea viene registrata nel livello d'informazione «oggetti singoli». In questo caso la registrazione nel REA deve essere effettuata come indicato di seguito:

Categoria dell'edificio nel REA:


- 1060: Edificio senza uso abitativo

Classificazione secondo EUROSTAT:

- 1274: Altro edificio


10.3. Altri oggetti (singoli) da registrare nella MU

10.3.1. Riparo collegato ad un edificio



Da registrare nella MU come tipo di oggetto singolo «riparo» oppure «parte restante dell'edificio».

10.3.2. Passaggio coperto che funge da collegamento tra edifici




Da registrare nella MU come tipo di oggetto singolo «riparo» oppure «parte restante dell'edificio».

10.3.3. Passerella che funge da collegamento tra due edifici




Da registrare nella MU come tipo di oggetto «parte restante dell'edificio» o da assegnare come parte d'edificio a uno degli edifici adiacenti.

10.3.4. Gasometro



Da registrare nella MU come tipo di oggetto singolo «silo, torre, gasometro».

10.3.5. Containers fissi («Molok» o simili)




Da registrare nella MU come tipo di oggetto singolo «silo, torre, gasometro».

10.3.6. Silo mobile o orizzontale



Da registrare nella MU come tipo di oggetto singolo «silo, torre, gasometro».


10.3.7. Concimaia



Da registrare nella MU come tipo di oggetto singolo «altro».

11. Edifici da rilevare unicamente nel REA

11.1. Edifici abitativi nei campeggi





1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

Gli edifici situati nei campeggi devono essere registrati nel REA nel caso in cui una persona vi sia domiciliata. Il cap. 9.1.11 fornisce un esempio di edificio di servizio in un campeggio.

Categoria dell'edificio nel REA:

- 1010: Abitazione provvisoria

11.2. Containers



1 edificio, 1 EGID, 1 EDID

I containers devono essere registrati nel REA se ospitano per più anni persone o luoghi di lavoro.

Categoria dell'edificio nel REA:

- 1010: Abitazione provvisoria

12. Oggetti che non devono essere registrati né nel REA né nella MU

12.1. Piccoli edifici non ancorati saldamente al terreno



12.2. Piccoli ripari privati per biciclette



12.3. Armadi elettrici



A seconda del Cantone è possibile gestire gli armadi elettrici come singoli oggetti all'interno della MU e registrarli come costruzioni speciali nel REA.

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche

- 00 Basi statistiche e presentazioni generali
- 01 Popolazione
- 02 Territorio e ambiente
- 03 Lavoro e reddito
- 04 Economia nazionale
- 05 Prezzi
- 06 Industria e servizi
- 07 Agricoltura e selvicoltura
- 08 Energia
- 09 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Diritto e giustizia
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

Annuario statistico della Svizzera



L'Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

Prontuario statistico della Svizzera



Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

Il sito Internet dell'UST – www.statistica.admin.ch

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno accesso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

NewsMail – per mantenersi aggiornati



Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.

www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva



La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.

www.stattab.bfs.admin.ch

Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive



Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese.

www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

Centro di informazione statistica

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La presente direttiva è destinata ai servizi responsabili dell'aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale (MU) e ai servizi cantonali e comunali incaricati di registrare gli edifici nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e di attribuir loro degli indirizzi. La MU e il REA rilevano i dati degli edifici in Svizzera basandosi sulla medesima definizione di edificio (art. 2, lett. b, OREA e art. 14 OTEMU).

Versione digitale

www.statistica.admin.ch

Versione cartacea

www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica
CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tel. 058 463 60 60

Numero UST

1756-2100

ISBN

978-3-303-00678-8



www.roadtobern.ch



**La statistica
conta per voi.**

www.la-statistica-conta.ch